

Prot. n. F135/RNS  
Bologna, 15 dicembre 2020

## **Art. 2 – Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre.**

Facendo seguito alle misure di sospensione dei versamenti tributari già disciplinati dal precedente decreto legge 9 novembre 2020, n. 149 (cd. *decreto ristori bis*) [<sup>1</sup>], l'art. 2 del **Decreto-legge 30 novembre 2020, n.157 (G.U. n. 297 del 30 novembre 2020) c.d. decreto "Ristori-quater"** prevede ulteriori disposizioni che **sospendono** i versamenti tributari in scadenza nel mese di **dicembre 2020**.

Con la presente circolare si affronta esclusivamente la sospensione dei versamenti tributari di cui ai punti a) e b) dell'art. 2 in commento; la sospensione relativa ai versamenti contributivi di cui al punto c) è trattata dall'Ufficio Legislazione Lavoro prot. RNS L162 – del 10 dicembre 2020.

### **Beneficiari della sospensione dei versamenti**

Il comma 1 dell'articolo in commento individua una prima categoria di soggetti che possono avvalersi della citata sospensione dei versamenti tributari.

Si tratta di coloro che esercitano un'attività di impresa, arte o professione, aventi:

- il domicilio fiscale;
- la sede legale;
- sede operativa

nel territorio dello Stato, anche qualora abbiano intrapreso dette attività successivamente al 30 novembre 2019, a condizione che:

- abbiano ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 30.11.2020 di entrata in vigore del decreto (periodo 2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare);
- abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (2019).

Il comma 3 dell'art. 2 in esame individua una seconda categoria di beneficiari; dispone, infatti, detto comma che, **a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi ed alla diminuzione fatturato** o dei corrispettivi di cui si è detto sopra, possono avvalersi della sospensione dei versamenti in esame:

- 1) soggetti che esercitano le **attività economiche sospese** ai sensi dell'**art. 1 del DPCM 3 novembre 2020<sup>2</sup>**, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale. Si richiamano, a titolo esemplificativo, le attività relative alle **lett. f)** – sospensione delle attività delle palestre, piscine, centri termali ad eccezione dei servizi rientranti nei livelli essenziali di assistenza, **lett. l)** – sospensione delle

<sup>1</sup> Circolare dell'Ufficio fiscale prot. n. RNS F122 del 13 novembre 2020.

<sup>2</sup> Si veda la Circolare dell'Ufficio Legislazione Lavoro prot. RNS L142 – del 5 novembre 2020.

attività di sala giochi, sale scommesse, casinò, **lett. m)** – sospensione degli spettacoli in sale teatrali o in sale concerto, **lett. o)** – sospensione dei convegni, congressi salvo quelli che si svolgono in modalità a distanza;

- 2) soggetti che esercitano le **attività dei servizi di ristorazione** che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno **scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto** come individuate alla data del 26 novembre 2020 dalle ordinanze del Ministero della Salute (si tratta delle c.d. *Zone Arancioni e Zone Rosse*)
- 3) soggetti che operano nei settori economici individuati mediante il rinvio all'**Allegato 2** <sup>[3]</sup> del D.L. n. 149/2020 cd. *Ristoro-bis* che contiene i riferimenti ai codici di attività Tabella ATECO cui è destinato anche il contributo a fondo perduto dell'art. 2 del medesimo Decreto ovvero **esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator** e che hanno il domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno **scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto** (cd. *Zone Rosse*), individuate come tali alla data del 26 novembre 2020, con ordinanza del Ministero della Salute;

A miglior chiarimento, si riporta di seguito la schematizzazione delle aree del territorio italiano, alla data del 26 novembre 2020, sulla base delle ordinanze emanate dal Ministero della Salute sino a tale data, al fine di correttamente individuare i soggetti beneficiari della sospensione dei versamenti di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4):

<i>Zona</i>	<i>Ordinanze</i>	<i>Territorio interessato</i>
<b>Rossa</b> <i>(Scenario di massima gravità e livello di rischio alto)</i>	Ordinanza del 4 novembre 2020	Calabria, Lombardia, Piemonte Valle d'Aosta Provincia di Bolzano Campania Toscana Abruzzo
	Ordinanza del 10 novembre 2020	Puglia Sicilia Basilicata Liguria Umbria Emilia-Romagna Friuli-Venezia Giulia Marche
<b>Arancione</b> <i>(Scenario di elevata gravità e livello di rischio alto)</i>	Ordinanza del 13 novembre 2020	
	Ordinanza del 20 novembre 2020	

Ai fini suddetti, non è stata tenuta in considerazione la modifica della classificazione territoriale del rischio epidemiologico effettuata con Ordinanza del 27 novembre 2020 <sup>[4]</sup>, in quanto vigente dallo scorso 29 novembre 2020.

#### **Individuazione dei versamenti sospesi**

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020, relativamente:

<sup>3</sup> Trattasi di diverse attività di commercio al dettaglio rientranti in specifici codici ATECO (ad esempio, empori, Grandi magazzini, altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari, etc..).

<sup>(4)</sup> Si veda la Circolare dell'Ufficio Legislazione Lavoro prot. L154/RNS del 30 novembre 2020.

a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. (...);

b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;

c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali è trattata dall'Ufficio Legislazione Lavoro con la circolare L162/RNS del 10.12.2020).

Ne consegue, pertanto che, per i beneficiari, come più sopra individuati, sono sospesi i termini dei versamenti tributari che scadono nel mese di dicembre 2020; si tratta, quindi, dei contributi previdenziali di competenza del mese di novembre 2020 che, ordinariamente, devono essere versati entro il 16 dicembre 2020.

In particolare, i casi più ricorrenti di scadenza dei versamenti IVA nel mese di dicembre sono:

- la liquidazione mensile IVA di novembre;
- l'acconto IVA

#### **Ripresa dei versamenti**

Da ultimo, il comma 4 dell'articolo in esame, dispone che i versamenti sospesi debbano essere versati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **16 marzo 2021** o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, fermo restando il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già eventualmente versato.

\*\*\*\*\*

Cordiali saluti.

#### ***Allegati:***

*Art. 2 del DL n. 30 novembre 2020*

*Allegato 2 - decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149*